

Codice A2204A

D.D. 23 dicembre 2024, n. 1844

**Fondazione Scuola per l'Infanzia di Mosso, con sede nel comune di Valdilana (BI).
Approvazione statuto.**



ATTO DD 1844/A2204A/2024

DEL 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

OGGETTO: Fondazione Scuola per l'Infanzia di Mosso, con sede nel comune di Valdilana (BI).
Approvazione statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione Scuola per l'Infanzia di Mosso, con sede nel comune di Valdilana (BI), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 16/12/2024 (prot. 51533 del 16.12.2024) per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 21.04.2008, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Paolo Tavolaccini in data 21.04.2008, Repertorio n. 267823, registrato a Biella il 12.05.2008 al n. 2568 serie 1T.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mera approvazione di nuovo Statuto. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Ciò stante;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli atti;
- vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- visto il D.P.R. n. 9/1972;
- visto il D.P.R. n. 616/1977;
- visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- visto il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- vista la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della fondazione Scuola per l'Infanzia di Mosso, con sede nel comune di Valdilana (BI), composto di 16 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. STATUTO.pdf

Allegato 

ALLEGATO "A" AL N. 18/162 RACCOLTA
ASILO INFANTILE DEL CAPOLUOGO - MOSSO

STATUTO

CAPO I

Origine, scopi, patrimonio

Art. 1

L'Ente "ASILO INFANTILE DEL CAPOLUOGO E RICREATORIO", già Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla fusione dei due Enti denominati "Scuola e ritiro delle figlie e Asilo Infantile" e "Scuola Pubblica Maschile" di Mosso.

L'Ente con D.G.R. n. 31-13459 del 17/3/1992 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione, con l'approvazione del presente Statuto assume la denominazione di:
SCUOLA PER L'INFANZIA DI MOSSO, con Sede nel Comune di MOSSO, in Piazza Italia n. 15.

Art. 2

La Fondazione, senza scopo di lucro, ispirata ai principi fondamentali cattolici si prefigge di svolgere un servizio di scuola d'infanzia accogliendo ogni giorno dell'anno scolastico, esclusi i festivi, i bambini in età pre-scolastica, provvedendo ad impartire ai medesimi un insegnamento didattico, formativo.

Qualora ci siano disponibilità di posti potranno essere accolti anche bambini dei paesi limitrofi.

L'Ente, inoltre, per completare l'offerta di servizio alle famiglie, potrà anche completare la struttura di scuola per l'infanzia realizzando un "micro-nido"

Art. 3

Per il raggiungimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone di un patrimonio costituito :

beni immobili indisponibili, nei quali viene svolta l'attività istituzionale

foglio 14 particella 301 - campo giochi esterno

foglio 14 particella 302 - aule e spazi per attività ricreative ed accessorie

foglio 14 particella 303 - aule e spazi per attività ricreative ed accessorie

beni immobili non direttamente utilizzati per il conseguimento degli scopi statuari:

foglio 14 particella 305 - frutteto

foglio 14 particella 307 - frutteto

foglio 14 particella 308 - fabbricato rurale (ex Educandato Pozzo)

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- Rette mensili pagate dai bambini iscritti per l'anno scolastico in corso
- Contributi di Enti Pubblici e Privati
- Ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.



CAPITOLO II Organi dell'Ente

Art. 5

Sono organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente

Art. 6

L'ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da quattro membri oltre il Presidente che per Statuto della Fondazione dovrà essere il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mosso. Gli altri componenti saranno così nominati:

- n. UNO componente eletto dall'Assemblea dei Genitori;
- n. DUE componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione tra una rosa di almeno quattro nominativi proposti dal Presidente.
- n. UNO componente eletto dal Consiglio Parrocchiale.

Il componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione e durano in carica quattro anni, tranne il rappresentante dei genitori che decade dalla carica quando il figlio cessa di frequentare la scuola dell'infanzia o il nido.

CAPITOLO III Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 7

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con invito scritto o telefonico/mediatico da comunicare ai componenti del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione:

- Definisce gli obiettivi, indica le priorità e ne controlla l'operato, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento.
- Approva la variazioni di Bilancio
- Delibera i regolamenti
- Delibera il rifiuto o l'accettazione di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili.
- Delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno TRE componenti.
- Delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti.



Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per la quale lo statuto richieda una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia reso opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

Art. 10

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale in originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la Sede dell'Ente stesso.

CAPITOLO IV

Attribuzioni del Presidente.

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

CAPITOLO V

Il Segretario

Art. 12

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- Alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro rappresentazione al Consiglio di Amministrazione;
- All'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.



Art. 13

Il Tesoriere

Il Tesoriere, che potrà essere lo stesso Segretario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche al suo interno.

Il Tesoriere dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il conto consuntivo.

L'Ente, qualora lo ritenga opportuno, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria e di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

CAPITOLO VI

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 14

L'Esercizio finanziario si chiude annualmente al 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 15

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'articolo 27 del c.c., il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad Enti non aventi scopo di lucro che abbiano fini analoghi o similari e che agiscano nel campo dei servizi sociali.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Biella

20 MAG. 2008



